

12 febbraio 2019

Esterometro

Per le cessioni di beni e i servizi effettuati e ricevuti verso e da **soggetti UE (ed extra UE)**, anche se identificati in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la trasmissione mensile dei dati all'AE, con il c.d. esterometro (art. 1 c. 909 L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 9 Prov. AE 30 aprile 2018 n. 89757).

Solo per le cessioni di beni ed i servizi resi per le quali si opta comunque per emettere la fattura elettronica - soluzione consigliata dallo studio - la comunicazione non è obbligatoria. Tale opzione non è percorribile per gli acquisti intracomunitari o esteri che non sia documentati da bolla doganale.

Precisazioni:

Valgono gli esoneri già previsti per la fattura elettronica ovvero per i contribuenti che avevano in precedenza od hanno adottato il regime forfettario dal 2019.

Rimane comunque inalterato l'obbligo Intrastat.

L'obbligo è mensile – entro l'ultimo giorno del mese successivo - pertanto anche i clienti che adottano ai fini IVA la liquidazione trimestrale devo inviare allo studio le fatture fornitori e clienti (non passate in Sdi) esteri con cadenza mensile.